REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE					
ADUNANZA DEL 20 DICEMB	RE 1974		DI CON	IVOCA:	ZIONE
,					
Nprot.					
N. 11 dell'O.d.G.	•				
N. 112 Reg. deliberazioni					
OGGETTO: Legge regionale : "Istituzione di un Comitato regionale per il					
coordinamento dell'attività degli enti mutualistici".					
L'anno millenovecentosettant aquattrol giorno venti del mese di dicembre					
alle ore 9,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomore N. Sauro e nella sala delle adunanze					
in sedutapubblicasi è r'unito il					
CONSIGLIO REGIONALE					
sotto la presidenza del sig. Dott. Raffaele Augelli - Vice President di turno					
vice presidenti i sigg. On. Dott. Giuseppe Matarrese					
segretari : s'gg. Comm. Alessandro Laera - Sig. Antonio Ventura					
e con l'assistenza del Ségretario Generale sig. Dott. Eraldo Panunzio					
l Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:					
1 Signort Consigners sono present	ii o assenti	. come se =	gue:		
	Presenti Assenti	<u> </u>		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Gluseppe	sì	26)	Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco		. 27)	Monfredt avv. Angelo	.,,	<u>sì</u>
3) Andretta avv Aurello	sì	28)	Palma avv. Vincenzo		
4) Ap. ile Brizio prof. Leonardo	11	. 29)	Panico sig. Pasquale		
5) Augolli avv. Raffaele	'' ''	30)	Papa sig. Giuseppe		
6) Baldassarre dr. Gaetano	}	31)	Papapietro sig. Giovanni	ļ	sì
7) Borgia dr. Carlo	t1	. 32)	Piacquadio avv. Antonio		_sì
8) Calvario avv. Pasquale	sì	33)	Princigalli _c sig _{s:} Giacomo		sì
9) Clemente sig. Tommaso		1	Pull dr. rag. Emilio	17	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	et .		Quarta dr. Nicola	, ,,,,,,	
11) Colamonaco sig.ra Maria	ti	36)	Raimondo sig. Cosimo Michele	11	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	n	37;	Rizzo prof. Marcello	11	
13) Consiglic avv. Gabriele	**	ر38	Romano avv. Domenico	11	
14) Conte prof. Giuseppe		39)	Romeo on. Antonio	t,	sì
15) Of Giest sig. Michele	11	40)	Rossi dr. Angelo	11	
16) Dilonardo prof. Giovanni	11	41)	Rotolo avv. Nicola	11	
17) Di Sterano sig. Nicola	11	42)	Sasso on, prof. Gluseppe	11	
18) Fantasia prof. Matteo		43)	Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	sì	44)	Schilardi prof. Giovanni	11	
20) Fiore dr. Alessandro	11	1	Somma sig. Antonio	tt	
21) Giampaolo prof. Filippo	11		Sorice avv. Enzo	31	
22) Grosso dr. Antonio	- 11	47)	Tarricone prof. Luigi	††	
23) Laera sig. Alessandro	11	1	Tatarella dr. Giuseppe	11	
24) Liuzzi dr. Francesco	11	1	Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	11	
25) Margiotta avv. Giovanni	11	i	Ventura sig. Antonio	11	
		1	-	1	

A relazione del Sig. Presidente On. Matarrese (si è allontanato Augelli).

Il Presidente informa l'Assemblea che undicesimo årgomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Istituzione di un comitato per il coordinamento della attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri".

Da la parola al relatore per la quarta commissione consiliare permanente, consigliere Scamarcio.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1
(Istituzione del comitato)

E' istituito un comitato regionale per il coordinamento della attività degli enti mutualistici dei lavora tori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri, ai sensi dell'art.

20 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 2 (Compiti del comitato)

Sono compiti del comitato:

a) predisporre gli indirizzi generali per il coordinamento

- dell'attività degli enti mutualistici con l'attività degli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
- b) formulare le direttive sulla utilizzazione e il miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nello ambito del territorio regionale;
- c) esaminare lo stato e la distribuzione nonché la attività dei presidi e dei servizi sanitari degli enti mutualistici, formulando proposte per la loro utilizzazione ai fini della attuazione di programmi regionali di interventi sanitari;
- d) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art.8, comma terzo, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richie sta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assisten za malattia nonché agli enti previdenziali di deliberare la istituzione di nuove strutture o servizi sanitari;
- e) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assi stenza malattia nonché agli enti previdenziali di deliberare l'assunzione di personale sanitario;
- f) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 19, secondo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla determinazione dei contingenti di personale degli enti mutuali stici nonché degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, la comandarsi presso la Regione Puglia;
- g) esprimere parere su ogni altra questione che, in materia di sanità pubblica, gli venga sottoposta.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 3 (Composizione del comitato)

Il comitato è composto da:

- a) l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, che lo presiede;
- b) tre componenti del Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- c) sette membri in rappresentanza degli enti locali, di cui cinque nominati dalla segreteria regionale dell'ANCI, in modo che sia assicurata la rappresentanza della minorar. za, e due dalla presidenza regionale dell'UPI;
- d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali mag giormente rappresentative a livello regionale, in rappresen tanza degli utenti dei servizi sanitari ospedalieri e di ba se;
- e) un rappresentante, designato dalla rispettiwa presidenza nazionale, di ciascuno dei seguenti istituti ed enti: INAM, INADEL, ENPAS ed ENPDEP;
- f) un rappresentante, designato congiuntamente dai rispetti vi organismi amministrativi provinciali, di ciascuna cassa mutua di malattia dei lavoratori autonomi pugliesi;
- g) quattro rappresentanti degli enti ospedalieri pugliesi, designati dalla Giunta regionale, dei quali due in rappre sentanza degli enti ospedalieri di zona, uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali provinciali ed uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali regionali;
- h) otto esperti di programmazione o di organizzazione sa nitaria designati dalla Giunta regionale su proposta dello Assessore alla Sanità.
- E' stato presentato dai consiglieri Liuzzi-Tatarella-Ale

manno un emendamento aggiuntivo al capoverso b): "cinque componenti del Consiglio regionale di cui due in rappresentanza delle minoranze". Posto ai voti, è respinto con votazione palese a maggioranza.

- E' stato presentato dai consiglieri Liuzzi-Tatarella-Aleman no un emendamento aggiuntivo al capoverso J): sostituire "tre membri" con "quattro membri". Posto ai voti, è respinto con votazione palese a maggioranza.
- E' stato presentato dai consigli≥ri Panico-Fiore-Ventura un emendamento sostitutivo alla lettera h): "otto esperti di programmazione e di organizzazione sanitaria, di cui 5 eletti dal Consiglio regionale, col voto limitato a 3 per ciascun consigliere, e tre designati dalla Giunta regionale. Posto ai voti, è respintor con votazione palese a maggioranza.
 - E' stato presentato dai consiglieri Liuzzi-Tatarella-Aleman no un emendamento istitutivo di altro capoverso: i) tre rappresentanti, designati dalla Federazione nacionale Ordine dei Medici, in rappresentanza degli operatori sanitari. Posto ai voti, è respinto con votazione palese a maggioran za.
 - Et stato presentato dai consiglieri Liuzzi-Tatarella-Aleman non un emendamento, costituente altra lettera: "da un rap presentante dell'ANEA regionale". Posto ai voti, è approva to con votazione palese a maggioranza.
 - E' stato presentato dai consiglieri Liuzzi-Tatarella-Aleman no un emendamento aggiuntivo, costituente altra lettera: "dai componenti della Commissione Sanità della Regione". Posto ai voti, è respinto con votazione palese a maggio ranza.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 4

(Durata del comitato) -

Il comitato dura in carica fino all'entrata in vigore de<u>l</u> la riforma sanitaria.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica l'attività del comitato.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'asten sione dei gruppi F.C.I. e M.S.I.

Art. 5

(Ufficio di segreteria)

Presso l'assessorato alla Sanità della Regione è istituito l'Ufficio di Sogreteria tecnica del comitato di coordinamen to.

La direzione dell'ufficio suddetto è affidata ad un funzionario della Regione Puglia appartenente alla settima fascia funzionale, al quale compete l'indennità di coordi natore di ufficio.

Il funzionario di cui al precedente comma è designato, dalla Giunta regionale con i criteri che regolano le nomine dei coordinatori di ufficio.

Approvato con votazione palese a maggioranga, con l'asten sione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 6

(Indennità per i componenti del comitato)

Ai componenti il comitato competono le indennità ed i trattamenti come stabiliti nella legge regionale recante norme per la corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle commissiori di nomina regionale.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con la astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 7 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del fondo regionale per la assistenza ospedaliera.

Le spese sono imputate al capitolo del bilancio regionale, da istituire, che stanzia le somme destinate alla gestione dei servizi di erogazione déll'assistenza ospedaliera.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Art. 8
(Dichiarazione di urgenza della presente legge)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione dei gruppi P.C.I. e M.S.I.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge; Preso atto della discussione generale sulla legge:

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge;

A maggioranza di voti, con l'astensione dei gruppi P.C.I . e M.S.I., espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "I stituzione di un Comitato per il coordinamento della at tività degli Enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli Enti Ospedalieri", nel testo che segue, composto di n. 8 articoli:

Art. 1 (Istituzione del Comitato)

E' istituito un comitato regionale per il coordinamen to delle attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con la attività degli enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 agosto 74 n. 386.

II-comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 2 (Compiti del comitato)

Sono compiti del comitato:

- a) predisporre gli indirizzi generali per il coordinamento della attività degli enti mutualistici con l'attività degli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
- b) formulare le direttive sulla utilizzazione e il miglio ramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito del territorio regionale;
- c) esaminare lo stato e la distribuzione nonché la attivi tà dei presidi e dei servizi sanitari degli enti mutualistici, formulando proposte per la loro utilizzazione ai fini dell'attuazione di programmi regionali di inter-

venti -anitari;

- d) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sul la richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e cas se di assistenza malattia nonchè agli enti previdenziali di deliberare l'istituzione di nuove strutture o ser vizi sanitari;
- e) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sul la richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonchè agli enti previdenziali di deliberare l'assunzione di personale sanitario;
- f) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art.
 19, secondo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386,
 sulla determinazione dei contingenti di personale degli
 enti mutualistici nonchè degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, da comandarsi presso la Regione Puglia;
- g) esprimere parere su ogni altra questione che, in materia di sanità pubblica, gli venga sottoposta.

Art. 3

(Composizione del Comitato)

- Il Comitato è composto da:
- a) l'Assessore alla Sanità della Regione Puglia, ché lo pre siede;
- b) tre componenti del Consiglio regionale di cui uno in rap presentanza della minoranza;
- c) sette membri in rappresentanza degli Enti Locali, di cui cinque nominati dalla segreteria regionale dell'ANCI, in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza e due dalla presidenza regionale dell'UPI;
- d) tre membri designati dallo organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, in rappre sentanza degli utenti dei servizi sanitari ospedalieri e di base:
- e) un rappresentante, designato dalla rispettiva presidenza nazionale, di ciascuno dei seguenti istituti ed enti: INAM, INADEL, ENPAS ed ENPDEP;

- f) un rappresentante, designato congiuntamente dai rispettivi organismi amministrativi provinciali, di cia
 scuna cassa mutua di malattia dei lavoratori autonomi
 pugliesi;
- quattro rappresentanti degli enti ospedalieri pugliesi, designati dalla Giunta regionale, dei quali due in rappresentanza degli enti ospedalieri di zona, uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali provinciali ed uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali regionali;
- n) otto esperti di programmazione o di organizzazione sani taria designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità;
- i) un rappresentante dell'ANEA regionale.

Art. 4

(Durata del Comitato)

Il comitato dura in carica fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica l'attività del comitato.

Art. 5

(Ufficio di Segreteria)

Presso l'assessorato alla Sanità della Regione è istitui to l'Ufficio di segreteria tecnica del comitato di coordinamen to.

La direzione dell'Ufficio suddetto è affidata ad un fun zionario della Regione Puglia appartenente alla settima fascia funzionale, al quale compete l'indennità di coordinamento di ufficio.

Il funzionario di cui al precedente comma è designato dal la Giunta regionale con i criteri che regolano le nomine dei coordinatori di ufficio.

Art. 6

(Indennità per i componenti del Comitato)

Ai componenti il comitato competono le indennità ed i trattamenti come stabiliti nella legge regionale recante norme per la corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle Commissioni di nomina regionale.

Art. 7

(Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Le spese sono imputate al capitolo del bilancio regiona le, da istituire, che stanzia le somme destinate alla gestione dei servizi di erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Art. 8

(Dichiarazione di urgenza della presente legge)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed en tra il vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura